

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-894 del 13/02/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - LENTI SILVIA E TRESPIDI PAOLA. MODIFICA ATTO N. 4607 DEL 12/09/2023 CONCERNENTE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ SAN BERNARDINO, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0691 - POZZO CONDIVISO CON PC24A0052 E PC24A0065 - SINADOC 25996/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-952 del 13/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - LENTI SILVIA E TRESPIDI PAOLA.

MODIFICA ATTO N. 4607 DEL 12/09/2023 CONCERNENTE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ SAN BERNARDINO, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0691 – POZZO CONDIVISO CON PC24A0052 E PC24A0065 - SINADOC 25996/2024.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 4607 del 12/09/2023 questo Servizio rilasciava alle sigg.re Lenti Silvia (C.F. LNTSLV72B49D611H) e Trespidi Paola (C.F. TRSPLA66M47D611L) la concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee un pozzo esistente, codice di procedimento PC01A0169, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 81;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 27, mappale n. 62; coordinate UTM RER: X: 573.694 Y: 975.104;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 23;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 48.400;

VISTE le successive istanze di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla sopra descritta opera di presa presentate in forza dei diritti acquisiti giusta atto notarile 28/12/1999 n. 11.356 della Raccolta, registrato a Piacenza il 14/01/2000 con il n. 52 Mod 2/V:

- istanza, assunta al protocollo ARPAE con il n° 116950 in data 25/06/2024, presentata dai sigg. Trespidi Michele (C.F. TRSMHL59A07A223H), Trespidi Angela (C.F. TRSNGL54D61D611B) e Trespidi Gianna (C.F. TRSGNN51C65D611J);
- istanza, assunta al protocollo ARPAE con il n° 161456 in data 09/09/2024, presentata dal sig. Trespidi Francesco (C.F. TRSFNC63M12D611B);

RITENUTO conseguentemente di dover procedere a revisione dell'istruttoria tecnica già condotta per tener conto del prelievo complessivo di acqua pubblica dall'opera di presa in oggetto, che andrà ad incidere sul corpo idrico interessato, anche al fine di poter definire le opportune prescrizioni volte alla tutela del medesimo;

DATO ATTO:

- di aver comunicato ai concessionari, con nota prot. ARPAE n. 172111 del 25/09/2024, l'avvio del procedimento di modifica della richiamata concessione per l'adeguamento alle nuove valutazioni e la definizione delle eventuali prescrizioni conseguentemente necessarie;
- che, a seguito della succitata comunicazione, non sono pervenute a codesto Servizio osservazioni da parte dei concessionari, entro il termine indicato ;

CONSIDERATO che:

- questo Servizio ha provveduto a condurre la valutazione ex ante col "*Metodo ERA*", sulla derivazione complessivamente esercitata sulla medesima opera di presa sopra descritta e oggetto delle concessioni aventi codici di procedimento PC01A0691, PC24A0052 e PC24A0065;
- l'esito di tale valutazione ha evidenziato che tale derivazione complessiva ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima Direttiva;

VALUTATO che occorre, di conseguenza, modificare la concessione rilasciata con il sopra richiamato atto n. 4607/2023 per meglio precisare e impartire le prescrizioni previste per i casi di "*Repulsione*";

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire ai concessionari dei procedimenti PC01A0691, PC24A0052 e PC24A0065 le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici, da effettuare anche in solido fra i concessionari stessi;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;

- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- hanno versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale il 16/08/2023;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta di:

- modificare la concessione rilasciata con atto n. 4607/2023, codice pratica PC01A0691;

- di stabilire nel 31/12/2034 la scadenza della presente concessione, al fine di allineare la scadenza dei tre procedimenti afferenti la medesima opera di presa sopra descritta, così da consentirne una valutazione contestuale sotto il profilo del bilancio idrico;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. *di assentire* alle sigg.re **Lenti Silvia** (C.F. LNTSLV72B49D611H) e **Trespidi Paola** (C.F. TRSPLA66M47D611L) - fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0691, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 81, **da utilizzare in alternanza agli altri aventi diritto**, titolari delle concessioni PC24A0052 e PC24A0065 (giusta atto notarile 28/12/1999 n. 11.356 della Raccolta, registrato a Piacenza il 14/01/2000 con il n. 52 Mod 2/V);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 27, mappale n. 62; coordinate UTM RER: X: 573.694 Y: 975.104;
 - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE - Confinato Inferiore (limite acquifero A2 mt 58,40 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 23;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 48.400;
2. *di stabilire* che la concessione è valida **fino al 31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo ai concessionari e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 13/02/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025, nonché a titolo di deposito cauzionale, è stato regolarmente versato;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento modifica e sostituisce il precedente provvedimento di rilascio di concessione DET-AMB-4607 del 12/09/2023;
7. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alle sigg.re **Lenti Silvia** (C.F. LNTSLV72B49D611H) e **Trespidi Paola** (C.F. TRSPLA66M47D611L) - codice pratica PC01A0691.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo - **da utilizzare in alternanza (pertanto NON contemporaneamente) agli altri aventi diritto, titolari delle concessioni PC24A0052 e PC24A0065** (conformemente a quanto stabilito dall'atto notarile 28/12/1999 n. 11.356 della Raccolta, registrato a Piacenza il 14/01/2000 con il n. 52 Mod 2/V) - avente profondità di m 81, con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 30 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 50 e m 80 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località San Bernardino, su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 27, mappale n. 62; coordinate UTM RER: X: 573.694 Y: 975.104.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), foglio n° 27, mappali n.ri 54, 59 e 62 - della superficie complessiva di circa 15.26.60 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 23 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 48.400.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE - Confinato Inferiore (limite acquifero A2 mt 58,40 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 232,48**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
10. **Monitoraggi** posti in capo al concessionario - procedimento PC01A0691:
 - il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
 - gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

I suddetti monitoraggi potranno essere effettuati anche in solido con i concessionari dei procedimenti PC24A0052 e PC24A0065, relativi alla medesima opera di presa.

11. **Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

12. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore delle sigg.re Lenti Silvia (C.F. LNTSLV72B49D611H) e Trespidi Paola (C.F. TRSPLA66M47D611L), conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

Le sottoscritte Lenti Silvia (C.F. LNTSLV72B49D611H) e Trespidi Paola (C.F. TRSPLA66M47D611L), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 13/02/2025

Firmato, per accettazione, dalle concessionarie

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.